

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 394}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TEALDI, SILVIA COSTA, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI,
MAZZUCONI, MOIOLI VIGANÒ, NENNA D'ANTONIO, NUCCI
MAURO, ZANFERRARI AMBROSO**

Integrazione all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963,
n. 9, concernente le modalità di riscossione dei contributi
previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito del progressivo aumento del *deficit* dell'INPS, il Servizio dei contributi unificati in agricoltura sta compiendo, su ampia scala, accertamenti tendenti a verificare se nell'ambito dei soggetti destinatari delle assicurazioni obbligatorie di invalidità, vecchiaia, superstiti e malattia, già in godimento di pensione, esistono beneficiari che continuano a svolgere attività lavorativa in qualità di coltivatore diretto, colono e mezzadro.

In caso affermativo, agli stessi viene fatta ingiunzione di immediato pagamento dei contributi per il periodo — ferma restando la prescrizione decennale — intercorrente tra la data in cui è stata liquidata la pensione e quella risultante al momento dell'accertamento.

Detti accertamenti d'ufficio vengono effettuati sommariamente in quanto prevalentemente rivolti a constatare se gli

interessati risiedono ancora o meno sul fondo, senza tenere conto se sussistono, al momento dell'accertamento stesso, i requisiti che a suo tempo avevano determinato l'assoggettamento alla obbligatorietà della assicurazione e cioè:

l'abitudine nella diretta e normale coltivazione del fondo, in modo esclusivo o almeno prevalente;

l'attività che impegni il coltivatore diretto, il colono e il mezzadro per il maggior periodo di tempo nell'anno costituendo per essi la maggior fonte di reddito.

Ora se il titolare della pensione, pur non svolgendo più abitualmente l'attività per motivi di età o di invalidità, viene ugualmente perseguito, per il fatto di essere rimasto sul fondo in coabitazione o meno con i figli, si penalizza l'individuo sia sotto l'aspetto economico che etico-morale.

Sradicare l'anziano dal suo ambiente e dalle sue abitudini di vita ed obbligarlo, conseguentemente, a dover vivere al di fuori del contesto familiare, è un trauma che, unitamente agli stenti (si tenga presente che questi sono pensionati al minimo), si ripercuoterà negativamente per tutta la vecchiaia.

Ora è vero che contro le ingiunzioni di pagamento è ammesso ricorso: però, il ricorrente deve intanto versare; se poi il ricorso sarà accolto, avverrà il rimborso. A questo punto è necessario tener conto che ai ricorsi amministrativi — caratterizzati dal cosiddetto « silenzio-rigetto » — segue il procedimento giudiziale, con ricorso al pretore (legge n. 533 del 1973), e conseguentemente i rimborsi — vuoi per l'iter dei ricorsi stessi, vuoi per le successive lungaggini burocratiche dell'ente — avvengono con non pochi anni di ritardo.

La proposta, comunque, non tende ad eliminare gli accertamenti, ma vuole solo modificare l'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nel senso di ottenere che durante l'iter del ricorso amministrativo e del procedimento giudiziale, venga sospeso il versamento delle somme richieste all'ente accertatore.

Ciò in quanto — tenuto conto che il Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ha compiti di accertamento e di riscossione per conto dell'INPS e dell'INAIL — è necessario allineare le norme giuridiche relative al contenzioso applicate dal predetto ente (SCAU) con quelle adottate dai due succitati enti assicuratori secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (articolo 16), e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il decimo comma dell'articolo 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è inserito il seguente:

« La riscossione dei contributi e di ogni altra somma addebitata rimane sospesa sino al termine del procedimento amministrativo previsto dal settimo e dall'ottavo comma e di quello giudiziale, avanti al giudice competente, disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 ».